



Ministero dell'Istruzione e del Merito
IPSEOA "GAGLIARDI" IIS DE FILIPPIS PRESTIA
Settore Servizi Professionali
www.poloprofessionalevibo.edu.it

IPSEOA "GAGLIARDI" IIS DE FILIPPIS PRESTIA
Prot. 0013520 del 21/08/2026
I-1 (Uscita)

Personale della Scuola
con contratto a Tempo Determinato
DSGA
AA Area Personale

Albo- Sito- AT / Disposizioni Generali

Oggetto: Informativa fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il Personale con contratto a tempo determinato a.s. 2026/2027

Premessa normativa

La disciplina delle ferie per i Docenti a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Per il personale di ruolo e per i Docenti che prestino servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, che richiama le disposizioni già previste dalla Legge e fornisce le precisazioni derivanti dalla diversa tipologia e durata del contratto.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), all'art. 1, ha previsto la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative (comma 54). La norma ha poi precisato (comma 55) che è consentita la monetizzazione delle ferie "per il Personale Docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal giorno 01 settembre 2013.

L'applicazione della disposizione sopra richiamata comporta, pertanto, che la monetizzazione delle ferie sia determinata nei limiti dei giorni residuali, dopo aver considerato i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, altre sospensioni delle attività didattiche), nonché il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 17/06/2024 n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle suddette ferie nei periodi nei quali è consentita la fruizione, informando adeguatamente il dipendente della necessità di fruire delle ferie e delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che, per i giorni di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e il termine delle lezioni e previsti dal calendario scolastico regionale, la fruizione delle ferie è consentita ex lege, mentre per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno è necessario che il datore di lavoro ponga il dipendente nella concreta condizione di fruire delle ferie, mediante adeguata informazione e invito alla fruizione.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutto il Personale Docente supplente a Tempo Determinato sulle suddette disposizioni e sulle loro rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie, ribadendo l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie nei periodi nei quali ne è consentita la fruizione.

Si precisa che, a fronte della presente formale informativa e dell'invito alla fruizione delle ferie, qualora il dipendente non provveda a richiederne la fruizione nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
IPSEOA "GAGLIARDI" IIS DE FILIPPIS PREST
Settore Servizi Professionali
www.poloprofessionalevibo.edu.it

pur essendo stato concretamente posto nella condizione di esercitare il proprio diritto, potranno trovare applicazione le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia di ferie e di indennità sostitutiva.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche e nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. Dalle ferie maturate verranno perciò detratti i giorni di ferie fruiti e i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc.), nonché gli ulteriori periodi nei quali il dipendente sia stato concretamente posto nella condizione di fruire delle ferie.

Informativa e Indicazioni Operative

Alla luce della suddetta premessa normativa, si comunica al Personale a T.D. al 30/06/2027 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, secondo le disposizioni sopra indicate.

Si forniscono le seguenti indicazioni operative.

1. Periodi di fruizione:

I Docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- a. vacanze natalizie;
- b. vacanze pasquali;
- c. ponti e festività;
- d. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- a. le ferie devono essere state maturate
- b. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

In assenza di domanda volontaria, l'Amministrazione, ove sussistano periodi utili alla fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro e non risultino impedimenti di servizio, potrà procedere all'individuazione e alla comunicazione dei periodi di fruizione delle ferie residue, mediante specifico provvedimento individuale.

Si comunica che, qualora, nonostante la presente formale informativa, l'invito alla fruizione delle ferie e l'eventuale successiva individuazione e comunicazione dei periodi di fruizione da parte dell'Amministrazione, il dipendente, essendo stato concretamente posto nella condizione di godere delle ferie maturate, ometta consapevolmente di fruirne, potranno trovare applicazione le conseguenze previste dalla normativa vigente in ordine alla perdita delle ferie non godute e alla mancata corresponsione dell'eventuale indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
IPSEOA "GAGLIARDI" IIS DE FILIPPIS PREST
Settore Servizi Professionali
www.poloprofessionalevibo.edu.it

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si precisa che lo stesso principio si applica anche al Personale Docente a tempo indeterminato, nei casi in cui cessi dal servizio per collocamento in quiescenza o per pensionamento in corso d'anno dovuto a motivi di salute o ad altra causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Anche in tali casi si procederà al pagamento sostitutivo dei soli giorni di ferie che residuino, decurtando da quelle maturate quelle fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni in cui il dipendente non era assente per altra causa e titolo. Si precisa che tale criterio è quello osservato e applicato dal MEF e dalle relative Ragionerie Territoriali dello Stato. Per completezza, si citano le Note del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6/8/2012 e n. 40033 del 8/10/2012, le quali precisano che le ferie non godute sono monetizzabili se la loro mancata fruizione è dovuta a documentate esigenze di servizio o se non è imputabile o riconducibile al dipendente, ma è determinata dal sopraggiungere di malattia, decesso, infortunio, maternità ecc.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato al 30/06/2027, tenuto anche conto della Nota MIM del 27.03.2025 con oggetto "*Monetizzazione delle ferie non godute del Personale Docente con contratto a tempo determinato*", è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i Docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l'applicativo Argo.

Si invita, alla luce di quanto sopra riportato, il Personale Docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Area Personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

La presente circolare ha valore di notifica a tutto il personale interessato. Si considera, pertanto, espletato l'adempimento con cui il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, pone i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà
Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
Comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82